



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **42642/2017** promossa da:

██████████ SRL (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████  
██████████ VIA ██████████ 3  
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in CORSO ██████████ 101 60121 ANCONA presso il  
difensore avv. ██████████

**ATTORE**

contro:

██████████ (C.F. ), con il patrocinio  
dell'avv. ██████████ ██████████ e elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 20121  
MILANO presso il difensore avv. ██████████ ██████████

**CONVENUTO**

**Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno così concluso per l'udienza del 6.5.2021:

██████████ SRL

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, alla luce dei principi enunciati in parte motiva dell'atto intro-  
duttivo del presente giudizio:

previa revoca del decreto opposto, ovvero, in mero subordine previa sospensione della provvisoria ese-  
cutività per le ragioni di cui in narrativa ed anco-ra, previa remissione in istruttoria affinché il CTU  
rilevate le contestate illegittimità, provveda al ricomputo dei saldi effettivi anche accertando e  
considerando la pattuizione di condizioni usuarie per la categoria di operazioni superiori a € 5.000,00  
affidamenti risultanti dalle liquidazioni trimestrali ed in accoglimento della domanda anche in via  
riconvenzionale,

- revocare il decreto opposto per mancato esperimen-to della mediazione obbligatoria a carico  
dell'opposto come da SS.UU. 19596/2020;



- respingere la domanda monitoria revocando l'opposto decreto per carenza di prova;
- accertare e dichiarare anche in via riconvenzionale la nullità dei rapporti contrattuali indicati in narrativa per difetto di forma stabilita dalla legge ad substantiam ed accertare per l'effetto l'applicabilità del solo interesse legale;
- accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, ovvero l'inefficacia delle condizioni contra legem relative ai contratti di conto corrente dedotti e come da dedotta motivazione e, per l'effetto, di-chiararsi applicabile il solo tasso legale;
- accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interesse ultralegali, cms, spese, valute e della prassi della capitalizzazione trimestrale degli in-teressi passivi in relazione ai menzionati conti, epurandone dai saldi i corrispondenti importi di-chiarando, altresì, che la società opponente nulla doveva a tali titoli;
- accertare e dichiarare l'entità degli interessi usurari percepiti nei trimestri indicati e, per l'effetto, epurare i relativi importi dai corretti saldi dichiarando che nulla era dovuto da parte op-ponente a tali titoli, ex lege 108/96 e 644 C.P.;
- accertare e dichiarare, anche in via riconvenzio-nale alla luce delle illegittimità di cui sopra, il ricomputo delle partite dare ed avere all'attualità, individuando i corretti saldi dei rapporti oggetto di causa;
- conseguentemente e, per l'effetto, dichiarare che la Banca opposta senza alcun adeguato titolo ha addebitato all'opponente importi non dovuti e ricalco-lare l'ammontare delle somme a credito e a debito delle parti decurtando dai menzionati rapporti tutte le somme illegittimamente applicate e/o addebitate e/o percepite a titolo di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, spese, cms e valute;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente e per conseguenza revocare l'opposto decreto;
- condannare la banca opposta, quale conseguenza della rideterminazione dei corretti saldi dei singo-li rapporti, al riaccredito nei conti ancora aperti, N. [REDACTED] della somma di € 118.246,26 e N. [REDACTED] della somma di € 223.860,33 ovvero quelle somme maggiori o minori che appariranno di giustizia ed alla restituzione, per i conti chiusi n. [REDACTED] della somma di € 167.448,85 e n. 6934.79 della somma di € 390.237,17 ovvero di quelle somme maggiori o minori che appariranno di giustizia effettuate, se del caso, le necessarie compensazioni e sempre oltre interessi e rivalutazione ed oltre interessi sui saldi attivi.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio e distrazione in favore dei difensori che si dichiara-no antistatari.”

[REDACTED] SPA

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, nel merito,

- In principalità, respingere, in quanto infonda-te, le domande tutte proposte da [REDACTED] S.r.l. nei confronti della concludente, confer-mando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;



- In subordine, nel non creduto caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare a [REDACTED] S.R.L., c.f. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 20090 Assago (MI), Viale [REDACTED] a pagare a [REDACTED] S.p.A., per le causali di cui in narrativa, la somma di Euro 227.294,73, o quella diversa che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo;

in via istruttoria: dichiarare inammissibili le istanze istruttorie avversarie già respinte, nel caso in cui venissero riproposte;

in ogni caso:

- respingere la domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED] S.r.l. nei confronti della concludente;
- con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”

### FATTO E DIRITTO

Su ricorso di [REDACTED] s.p.a. questo Tribunale ha emesso nei confronti di [REDACTED] s.r.l. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento della somma di € 227.284,73, di cui € 171.113,20 per saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED] e € 56.181,53 per saldo debitore del conto corrente n. [REDACTED] oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Avverso il decreto ha tempestivamente proposto opposizione [REDACTED] s.r.l. e ne ha chiesto la revoca contestando la pretesa della banca sotto diversi profili che possono così sintetizzarsi: nullità dei contratti in quanto non riportanti la sottoscrizione della banca; conseguente non applicabilità di commissioni massimo scoperto e spese (di liquidazione e amministrazione, affidamenti e scoperti comprese penalità per sconfinamenti autorizzati, per revisioni di pratica) in quanto non concordate; illegittima applicazione di interessi superiori al tasso legale perché non pattuiti; superamento del tasso soglia usura e illegittima applicazione dell'anatocismo, con conseguente “ristorno” a favore della società opponente di oneri indebiti per € 223.860,33 per il conto n. [REDACTED] e di € 118.246,26 per il conto n. [REDACTED]

L'opponente ha inoltre riferito di aver intrattenuto con la banca opposta altri rapporti (conto n. [REDACTED] estinto il 18.6.2013; conto n. [REDACTED] estinto il 18.6.2013) deducendo che anch'essi sono affetti dai medesimi profili di nullità così generando “ristorni”, rispettivamente, per € 167.448,85 e € 30.237,17.

Ha quindi affermato che “considerando i ristorni in favore del correntista” pari a € 539.792,61, “si perviene ad un debito della banca nei confronti del correntista ben maggiore di quanto oggetto di ingiunzione” (pag.17 citazione; cfr perizia di parte sub doc.2).



Parte opponente ha chiesto in via preliminare la sospensione della efficacia esecutiva del decreto, eccependo anche la sua concessione in difetto dei requisiti di legge, per inidoneità delle certificazioni ex art.50 TUB a sostenere la pretesa della banca e insussistenza di una effettiva ricognizione di debito, pure invocata dalla banca nel ricorso monitorio.

Ha concluso con richiesta di accertamento della illegittimità della condotta della banca e di dichiarare che nulla è dovuto da [REDACTED] con conseguente revoca del decreto; ha chiesto altresì la condanna della banca al riaccredito delle somme indebitamente percepite per i due conti ancora aperti (n. [REDACTED] e n. [REDACTED] e alla restituzione delle somme illegittimamente percepite per i due conti già chiusi (n. [REDACTED] e n. [REDACTED]

Si è costituita [REDACTED] s.p.a. che ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto; in subordine, in caso di sua revoca, la condanna di [REDACTED] s.r.l. al pagamento di quella stessa somma oggetto dell'ingiunzione.

In estrema sintesi, la banca ha sostenuto: la piena validità del contratto di conto corrente n. [REDACTED] (doc.3 già prodotto in via monitoria e qui ridepostato) anche se privo della firma della banca, secondo la più recente giurisprudenza, nonché degli altri contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza (docc.2, 4 e 5; anche doc.15 per il conto n. 2267,59); la pattuizione degli interessi e di tutte le condizioni economiche applicate sia per i contratti azionati sia per i conti anticipi richiamati dall'attrice secondo quanto emerge dai relativi contratti; la pattuizione, in tutti i contratti, della misura degli interessi attivi e passivi e della pari periodicità di regolamentazione; la pattuizione anche della commissione di massimo scoperto e della sua misura. Quanto alla doglianza relativa alla applicazione di interessi usurari, ha rilevato che la perizia prodotta dalla attrice ha fatto applicazione di criteri di calcolo errati, contrari alle disposizioni di legge e alle Istruzioni della Banca di Italia; ha eccepito inoltre la irrilevanza di eventuale usura sopravvenuta.

Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 2.7.2019 il precedente istruttore ha disposto consulenza tecnica, depositata il 16.6.2020

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.5.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice subentrato al precedente istruttore.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.





\*\*\*

Nelle conclusioni precisate per l'udienza del 6.5.2021, parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto anche per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e nella comparsa conclusionale ha allegato che dalla improcedibilità della domanda consegue la revoca del decreto opposto.

La prospettazione è priva di fondamento.

La presente controversia effettivamente rientra tra quelle per le quali è previsto il preventivo esperimento di mediazione e le Sezioni Unite, con la sentenza n.19596/2020, hanno affermato che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Non risulta che sia stato esperito alcun procedimento di mediazione.

Ciò nonostante la tesi della difesa attorea non è condivisibile poiché non considera che l'art.5 comma 1 bis del D.L.vo n.28/2010 stabilisce che "L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".

Poiché nel caso di specie né l'attrice opponente-convenuta in senso sostanziale, né il giudice hanno rilevato la predetta omissione alla prima udienza, la doglianza formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni risulta ampiamente tardiva.

\*\*\*

In via monitoria la banca [REDACTED] ha azionato nei confronti di [REDACTED] s.r.l. gli importi da essa ritenuti dovuti quale saldo debitore a carico della correntista per i conti corrente n [REDACTED] e n [REDACTED] ora codificato n [REDACTED]

[REDACTED] ha contestato la pretesa dell'istituto bancario per diverse ragioni e ha inoltre svolto domanda riconvenzionale in relazione ad altri due rapporti (conto n [REDACTED] estinto il 18.6.2013; conto n [REDACTED] estinto il 18.6.2013) allegando di aver corrisposto somme non dovute per le stesse ragioni.

Ritiene questo giudice che quanto prospettato e documentato da [REDACTED] già in sede monitoria (non solo le certificazioni ex art.50 TUB ma i contratti e l'atto di ricognizione di debito), e



ulteriormente suffragato dalle produzioni documentali nel presente giudizio, consenta di riconoscere la fondatezza delle pretese dell'istituto bancario e, per contro, la infondatezza delle doglianze di [REDACTED] s.r.l..

\*\*\*

In primo luogo, per tutti i contratti oggetto del presente giudizio, la banca ha fornito evidenza documentale, già in sede monitoria (docc.2.2. e 2.3. qui ridepostati) e nuovamente in questa sede anche per i due conti anticipi contestati dall'attrice (docc.3, 4, 5 e 6).

Il rilievo della mancanza, talora, di sottoscrizione da parte della banca per sostenere la nullità dei contratti, non è fondato.

E' sufficiente richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite n.898 del 16.1.2018 che ha affrontato e deciso la questione del contratto c.d. monofirma (firmato solo dal cliente e non anche dalla banca) in senso favorevole alla sua piena validità: *“in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”*.

Hanno fatto seguito le ordinanze sez.I n. 14646 del 06/06/2018 e n. 16070 del 18/06/2018 in tema di contratti bancari: *“la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti”*.

Accertata e affermata la validità dei contratti, è superata perché infondata, ogni contestazione relativa alla applicazione di interessi passivi a un tasso ultra legale perché asseritamente non pattuito.

\*\*\*

Parimenti infondata la questione relativa alla asserita illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, anch'essa svolta sul presupposto della mancata pattuizione.



Per giurisprudenza prevalente, la commissione di massimo scoperto anteriormente alla L. n. 2/2009 non è affetta da nullità di causa perché volta a remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e non è di per sé illegittima, in quanto costituisce espressione del principio di autonomia contrattuale riconosciuto dall'art. 1322 c.c. e in tal senso sono le Istruzioni della Banca d'Italia (cfr. Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, in G.U. 8 gennaio 2003, n. 5, par. C.5; Cass. civ. n. 11772/2002; Cass. civ. n. 870/2006).

L'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008 convertito nella L. n. 2/2009 ha previsto la nullità per le clausole di c.m.s. ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni o in caso di utilizzi in assenza di fido, e per le clausole che prevedono una remunerazione della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di un conto, indipendentemente da effettivo utilizzo e che prevedano una remunerazione per la banca indipendentemente da effettiva durata dell'utilizzo dei fondi. (Cass. Sez. I - , Sentenza n. 12997 del 15/05/2019: *L'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 2 del 2009, disciplina le condizioni di validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in relazione ai soli contratti di conto corrente bancario affidati, tanto se si configuri come semplice remunerazione legata al solo affidamento, quanto se sia commisurata anche all'effettiva utilizzazione dei fondi, avendo invece il legislatore, con riferimento ai conti correnti non affidati, inteso sanzionare con la nullità tutte le clausole contrattuali che prevedano commissioni per scoperto di conto - indipendentemente dal fatto che siano commisurate alla punta del massimo dello scoperto nel trimestre o alla durata del medesimo scoperto - trattandosi di commissioni non legate a servizi effettivamente resi dalla banca*).

Dopo numerosi interventi legislativi (art. 2 comma 2, D.L. n. 78/09, D.L. n. 20/2011 e D.L. 24.1.12, n. 1 e D.M. 30.6.2012) in esito ad istruttorie complesse da parte dell'Antitrust, ex art. 117 bis TUB è prevista solo una commissione omnicomprensiva, calcolata in modo proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento in coerenza con delibera CICR per tipologia di operazioni: non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione.

Considerato il contesto normativo e rilevato che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'attrice opponente, anche tale aspetto è stato oggetto di apposita pattuizione contrattuale (cfr i documenti sopra richiamati), ritiene questo giudice che nessuna somma possa ritenersi illegittimamente percepita dall'istituto bancario a tale titolo.





\*\*\*

Ugualmente risulta pattuito il tasso di interesse superiore a quello legale.

Inoltre la contestazione relativa alla applicazione di tassi asseritamente superiori al tasso soglia usura è risultata smentita nel corso del presente giudizio dalle considerazioni del consulente dell'ufficio oltre che non sostenuta dalle stesse valutazioni del consulente di parte che ha ravvisato 'usura sopravvenuta' con la conseguenza che trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di contratti di mutuo, ma applicabile anche ai rapporti di conto corrente, secondo il quale *“allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.”* (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017).

Ancora, va ricordato che *“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contemuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”* (tra i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.19597/2020).

Infine, non pare superfluo quanto ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte: *“nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.”* (Cass. n. 26286/2019).

\*\*\*





L'attrice ha inoltre contestato la pretesa della banca per "illegittima applicazione dell'anatocismo", nello specifico per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Brevemente si ricorda (per quanto di rilievo in questa sede) che:

-la applicazione di interessi su interessi scaduti è stata ritenuta illegittima ex art.1283 c.c. sino al 30.6.2000 (orientamento giurisprudenziale consolidato dalla sentenza della Cassazione n.2374/1999 sino alle Sezioni Unite sent. n.21095/2004);

-dal 1.7.2000 al 31.12.2013 a seguito della modifica dell'art.120 comma 2 TUB (da parte dell'art. 25 D.Lgs n.342/1999) e della delibera CICR del 9.2.2000, la capitalizzazione degli interessi è stata ritenuta legittima purchè fosse assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;

-dal 1.1.2014, a seguito di ulteriore modifica dell'art.120 comma 2 (da parte dell'art. 1 comma 629 della L. 27.12.2013 n. 147) è divenuta illegittima qualsiasi forma di anatocismo. Si tratta di una norma immediatamente precettiva e non, come suggerito dalla convenuta, di efficacia subordinata all'intervento attuativo demandato al CICR, interpretazione in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti, che verrebbe ad assegnare prevalenza ad una disposizione di carattere regolamentare, il cui compito è quello di determinare le modalità di attuazione, non invece di dare contenuto ad una norma precettiva;

-dal 15.4.2016, al divieto assoluto di calcolo di interessi su interessi è subentrata la nuova disciplina di cui alla formulazione dell'art.120 comma 2 TUB come modificato dal DL 14.2.2016 n.18 conv. con mod. in L. 8.4.2016 n.49).

Tanto premesso, nel caso di specie va evidenziato che gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti prevedono, per tutti i conti in contestazione, la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, passivi e attivi.

La questione della illegittima capitalizzazione posta dall'attrice opponente rispetto ai due conti che non sono stati oggetto di alcuna richiesta da parte della banca in via monitoria, bensì introdotti da [REDACTED] s.r.l. in quanto asseritamente illegittimi per le medesime ragioni e oggetto di azione di ripetizione (conto n.2269.45 e conto n.6934.79), non è fondata sulla base della preliminare ed assorbente considerazione che essi sono stati estinti il 18.6.2013 e dunque anteriormente al divieto di qualsiasi anatocismo e, fino a quella data, conformi alle previsioni dell'art.120 comma 2 TUB, nella formulazione vigente, e della delibera CICR del 9.2.2000.



Quanto agli altri rapporti, la questione non è stata posta con la necessaria puntualità da parte dell'attrice (che significativamente nei brevi atti conclusivi si è astenuta dal ribadire, neppure in sintesi, i profili di contestazione e le ragioni a loro sostegno), né risulta essere stata affrontata dalla relazione di parte nel rispetto delle risultanze documentali.

Considerazione estensibile anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal precedente istruttore (invero con formulazione di un quesito forse troppo generico), dalla quale non sono evincibili elementi sufficientemente chiari e attendibili per aderire alle conclusioni offerte sia in termini di effettiva applicazione di illegittima capitalizzazione sia per la sua quantificazione.

Né risulta utilmente percorribile una rimessione in istruttoria per lo svolgimento di una nuova consulenza che si risolverebbe in una indagine a carattere esplorativo, considerate le carenti deduzioni, volte più ad argomentare la pretesa con richiamo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che non ad illustrarne la concreta rilevanza nella fattispecie.

\*\*\*

L'opposizione e tutte le domande di [REDACTED] s.r.l. sono pertanto infondate in relazione a ciascuno dei motivi dedotti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n.14237/2017 – ruolo n.23930/2017 R.G. emesso da questo Tribunale;

-condanna l'attrice [REDACTED] s.r.l. al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di consulenza tecnica liquidate con provvedimento del 22.10.2020.

Milano, 21 settembre 2021

Il giudice  
Laura Massari

